

FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01

Contenuti

PARTE GENERALE

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D. LGS 231/01

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE "SUBORDINATA"

INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

IL TENTATIVO

LE SANZIONI

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

FINALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

NATURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

LA FONDAZIONE E IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ORGANIGRAMMA

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESIDI PER L'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO

PRINCIPI APPLICATIVI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'AFFERENTI ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

MAPPATURA DEI RISCHI: INTERVISTE ED ESAME DOCUMENTALE DELLA RIPARTIZIONE DEI PROCESSI DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA E GESTIONE DELL'ENTE

ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONDOTTA

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

DESTINATARI DEL MODELLO

ORGANISMO DI VIGILANZA

SISTEMA SANZIONATORIO – DISCIPLINARE

MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI NON DIRIGENTI

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI – FORNITORI E ALTRI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI CUI COMPETE L'INDIVIDUAZIONE E LA CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO POSTO IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE

ANALISI DELLE CRITICITÀ RILEVATE NEI PROCESSI

OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE DELL'ENTE

PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO ACQUISTI

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO RAPPORTI CON LA P.A.

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REATI PRESUPPOSTO D-LGS 231/01 E RELATIVE SANZIONI

PARTE SPECIALE

La parte speciale "A" i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

La parte speciale "B" gli illeciti di natura ambientale.

La parte speciale "C" i reati contro la Pubblica Amministrazione e del Reato di Corruzione tra privati:

La parte speciale "D" i delitti informatici e il trattamento illecito di dati e per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

La parte speciale "E" i reati societari e di market abuse (abusi di mercato):

La parte speciale "F" i reati contro la persona e la personalità individuale:

La parte speciale “G” i reati di ricettazione, riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

La parte speciale “H” per tutte le violazioni ai valori e principi etici individuati e dichiarati dall’Azienda;

La parte speciale “I” i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

La parte speciale “L” i reati contro l’industria ed il commercio;

La parte speciale “M” i delitti di criminalità organizzata e per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

La parte speciale “N” i reati in materia di immigrazione clandestina ovvero di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

PARTE GENERALE

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende nella prima parte una disamina della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”) e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO (nel seguito anche la “FONDAZIONE”o “ENTE”), i potenziali reati rilevanti per l’Ente, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione del Modello di Organizzazione, l’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte indica i processi dell’ente e le corrispondenti attività sensibili per la Ente ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di controllo interno, gli Schemi di Controllo Interno a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento: lo studio ed i report finalizzati all’individuazione delle attività sensibili, nonché gli atti e documenti della Ente; il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento

dell'ente; il Modello è stato strutturato inizialmente attraverso il confronto con la Sig.ra Roberta; le Linee di Condotta che si sostanziano in una declinazione operativa dei principi del Codice Etico e introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative dell'ente che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, statuto), sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'ente;

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI RECEPIMENTO DELL'ENTE
CODICE ETICO	Principi diritti e doveri che regolano i rapporti tra la Ente e tutti i soggetti portatori di interesse.	
D.LGS 81/08	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Obbligatoria la conoscenza del contenuto normativo da parte del C.D.A.
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità: Requisiti	Facoltativo per la Ente ma se viene adottato è necessario stabilire le modalità di recepimento.
I UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 (EX OHSAS 18001:2007)	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti e guida per l'uso	Facoltativo per la Ente ma se viene adottato è necessario stabilire le modalità di recepimento (Adottato non integrato e scaduto) riferimento BS OHSAS 18001:2007
D.LGS 152/06	Testo unico in materia ambientale	
D.LGS 231/01	Disciplina della responsabilità penale/amministrativa delle persone giuridiche	Facoltativo per la Ente ma se viene adottato è necessario stabilire le modalità di recepimento e di integrazione con il sistema generale di gestione e le altre norme. (In fase di implementazione)

D.LGS 231/01

Il decreto legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), emanato l'8 giugno 2001, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi – o anche solo tentati - nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Una forma di responsabilità dell'ente che si aggiunge a quella propria della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente reato.

Il legislatore è intervenuto a più riprese negli anni successivi estendendo l'applicazione di tale normativa ad altre tipologie di reati, quali in particolare i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati; i reati di criminalità organizzata; i delitti contro l'industria e il commercio e in materia di diritto d'autore; il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, già rilevante ai fini dei reati c.d. transnazionali; i reati e illeciti amministrativi ambientali; il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,, i reati di Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, di corruzione tra privati' il reato di Autoriciclaggio i cosiddetti eco reati, e da ultimo i reati in materia tributaria

Si rinvia all' allegato 1 che contiene lo schema dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01 e relativa sanzione pecuniaria e interdittiva.

La portata innovativa del d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 le Ente non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della Ente stessa.

Il riconoscimento della responsabilità amministrativa in capo all'ente presuppone di per sé l'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" dell'ente medesimo strettamente collegati all'azione criminosa del soggetto apicale o del suo diretto collaboratore. Il che richiede un qualificato processo di valutazione da parte del giudice penale.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla Ente capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Tuttavia, l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 contempla l'esonero della Ente da responsabilità se questa dimostra, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificatamente previsti dal d.lgs. 231/2001.

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La commissione di uno dei reati indicati dal decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal decreto stesso.

Affinché si abbia la responsabilità dell'Ente, sono richiesti, inoltre, ulteriori presupposti.

In primo luogo, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'Ente”*, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito, e da parte di uno dei soggetti indicati dal decreto.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l'Ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'Ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal decreto *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'Ente (soggetti in c.d. *“posizione apicale”*); oppure ancora *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (c.d. *“subalterni”*).

In altre parole, gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, quindi, possono essere:

- **soggetti in “posizione apicale”**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

- **soggetti che non ricoprono posizioni direttive**, quali i collaboratori, ma anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Le disposizioni del decreto escludono la responsabilità dell'Ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell'Ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla “mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi” attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente.

L'adozione di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” non costituisce un adempimento necessario al quale l'Ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del decreto.

Qualora, però, la Ente non provveda nel senso suindicato, essa non potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal decreto.

REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Con riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'Ente, in virtù della quale la sua responsabilità è esclusa solo se esso dimostra:

- che *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*;
- che *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”*;
- che *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE “SUBORDINATA”

L'Ente può essere chiamato a rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione, “subordinata”, solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

In questa ipotesi, il decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice dell'ente (o sui soggetti da questi delegati).

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e di conseguenza non si avrà responsabilità dell'Ente, se:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nell'ambito dell'applicazione del Modello Organizzativo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Secondo quanto stabilito dal decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di Organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente.

INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La mera adozione del modello non è condizione unica e sufficiente per escludere le responsabilità della Ente; il Decreto si limita a disciplinarne alcuni principi generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;

effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure dell'ente e nel sistema di controllo interno. Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

siano individuate le attività della Ente nel cui ambito possono essere commessi reati;

siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Ente, in relazione ai reati da prevenire;

siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; (predisporre un report periodico circa le risorse investite a presidio dei rischi)

sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano

previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della Ente.

Il modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

REATI COMMESSI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

Non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

Il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Ente.

sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

IL TENTATIVO

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo (art. 56 c.p.), ossia qualora siano stati posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria, determinata dal Giudice, viene applicata per "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille.

La sanzione pecuniaria è commisurata tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di €. 256,00 ad un massimo di €. 1.550,00 ed è fissato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di garantire l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato

un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso), od ancora, sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui sopra, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive si applicano congiuntamente alle sanzioni pecuniarie e costituiscono probabilmente le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante;
- il reato è stato commesso:

a) da un soggetto apicale,

b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative, ed in caso di reiterazione degli illeciti.

Normalmente, le sanzioni interdittive sono applicate in via temporanea, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la sola pena pecuniaria.

Infine, accanto alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, il decreto prevede altri due tipi di sanzioni:

a) **la confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, cioè nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

b) **la pubblicazione della sentenza di condanna**, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di ente.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con l'adozione del presente documento la Ente intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di amministrazione già esistente.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Ente, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

fornire un'adeguata informazione ai dipendenti a coloro che agiscono su mandato della Ente, o sono legati alla Ente da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;

diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Ente condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;

diffondere una cultura del controllo;

un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

NATURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente documento rappresenta un regolamento interno della Ente finalizzato ad evitare la commissione di illeciti e pertanto è vincolante per le persone fisiche riconducibili alla medesima. Inoltre, la Ente ha da tempo adottato un Codice Etico e delle "Linee di Condotta", che definiscono i principi etici e di comportamento alla base delle relazioni tra la Ente, i dipendenti, i clienti e i fornitori, predisponendo mezzi e strumenti a garanzia della trasparenza relativa alle questioni ed ai problemi che possono influenzare la corretta gestione della Ente. I citati documenti hanno come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata la FONDAZIONE in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel documento "Linee di

Condotta” formando con essi un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull’etica, sull’integrità e sulla trasparenza dell’ente. Il Codice Etico della Ente e le Linee di Condotta, che qui si intendono integralmente richiamati e, come si vedrà in seguito, contribuiscono a disegnare l’ambiente di controllo interno della FONDAZIONE, costituiscono il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni, contenute nel Modello, si integrano con quanto in essi previsto.

LA FONDAZIONE E IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di inquadrare il contesto di riferimento e contestualizzare l’analisi dei rischi, si specifica che la FONDAZIONE è un ente organizzato secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. Attraverso lo studio e la visione dello statuto societario aggiornato all’ultima assemblea dei soci, accertata la natura della Ente e cioè Società di capitali, si è potuto ricavare l’oggetto della Fondazione.

Il sistema di amministrazione della Ente risulta attualmente così articolato:

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti fini:

la realizzazione, il sostegno, il potenziamento e la continuazione delle manifestazioni denominate "Carnevale di Putignano" attraverso la ricerca di mezzi finanziari per il suo svolgimento anche con apposite convenzioni con soggetti terzi;

- la diffusione e lo sviluppo delle manifestazioni del Carnevale di Putignano e della cultura legata alle stesse e alle tradizioni e riti popolari in genere, realizzando in Italia e all'estero manifestazioni ed eventi;

- la formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;

- la ricerca culturale e scientifica, del patrimonio librario e documentale in genere;

- il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale;

- la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari, del patrimonio dei manufatti tipici del Carnevale di Putignano e/o rivenienti da altre manifestazioni e culture in particolar modo dell'area mediterranea;

- l'esecuzione, direttamente e/o con apposite convenzioni con soggetti terzi, della gestione di eventi e manifestazioni ad essa affidati o da essa promossi;

- la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale con particolare riferimento al territorio nel quale opera.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla Legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie;

La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione ad enti e persone giuridiche purché senza fini di lucro.

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Consiglio di Amministrazione - Poteri e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva i bilanci di esercizio;
- b) nomina e revoca il Direttore Artistico;
- c) adotta le modifiche statutarie;
- d) approva, su proposta del Direttore Artistico, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi delle attività;
- e) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- f) elegge il Vice Presidente;
- g) stabilisce la quota associativa annuale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno. Il C.d.A. è convocato dal Presidente in forma scritta con un preavviso di minimo 24 ore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti con diritto di voto. I componenti che partecipino alle riunioni mediante mezzi di informatici si considerano presenti purché sia assicurata la possibilità di interlocazione tra tutti i partecipanti.

Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni di cui all'art. 8.1, lett. b), senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare il Direttore Artistico, il ed il Vice Presidente del Comitato d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza delle quote di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ORGANIGRAMMA

L'organigramma è un sistema di simboli convenzionali con cui si rappresenta la struttura organizzativa. In esso, l'insieme delle funzioni e delle principali relazioni che le legano (gerarchiche, consultive, di standardizzazione ed ausiliarie) trovano la loro formalizzazione più completa e, al tempo stesso, più sintetica.

Lo stesso rappresenta un valido riferimento per riconoscere le parti di un'organizzazione, il modo in cui sono collegate, come la singola unità si colloca nell'insieme e come dovrebbe relazionarsi con le altre.


All'interno di un organigramma si ritrovano organi di linea e organi di staff. Agli organi di linea è affidata la responsabilità decisionale di tutta – o parte - la struttura organizzativa mentre agli organi di staff sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di linea.

Per l'espletamento delle attività lavorative sopra descritte la Fondazione è così organizzata:

- a) **Attività lavorativa di tipo direzionale**
- b) **Attività lavorativa amministrativa**

la FONDAZIONE ha un organigramma, classico, che costituisce parte integrante del presente Modello

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE CARNEVALE



PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno si articola in principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi

Ambiente di controllo

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Nessuna operazione significativa per l'Unità Operativa può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche dell'Ente ed il Codice Etico.

In particolare, le informazioni finanziarie dell'Ente devono essere predisposte:

nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e delle "migliori pratiche" internazionali;

in coerenza con le procedure amministrative definite;

nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti

Valutazione dei rischi

L'attività di analisi del rischio alla base della costruzione del Modello Organizzativo è stata condotta in un primo momento con il responsabile della Funzione Amministrativa (Sig.ra Roberta) per individuare le attività c.d. "sensibili" e rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01. Inoltre viene svolta sistematicamente, con il supporto delle competenti strutture, un'attività di valutazione dei principali fattori di rischio diffusi all'interno dell'organizzazione, secondo le seguenti modalità:

gli obiettivi dell'Area Operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa, al fine anche di consentire l'individuazione dei rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.

gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposite attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

I processi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'ente.

Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell'Unità Operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.

Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'ente deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione/accesso fisico- logico ai dati e ai beni dell'Unità Operativa, secondo il principio "need to know-need to do".

Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.

CONDOTTA DI SOCIETA' DI CONSULENZA CERTIFICATE (CERTIFICAZIONE ISO 9001) **(Documentazione non obbligatoria ma utile al fine della gestione del rischio)**

Alcune misure di controllo, sebbene non espressamente concepite per prevenire la commissione dei reati presupposto disciplinati dal D.Lgs 231/2001, possono essere definite, non a torto, quale "aiuto operativo" per la redazione e l'attuazione del Modello previsto dagli artt.6 e 7 del Decreto legislativo.

A tal riguardo, particolare rilevanza assume il Sistema di Gestione della Qualità (S.G.Q.) ovvero SGI (Sistema di gestione integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza) che si pone l'obiettivo di massimizzare la qualità dell'organizzazione dell'ente rispettando la normativa sulla qualità applicabile a qualsiasi organizzazione, di qualsivoglia natura, indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni, nonché a prescindere dal fatto che l'attività dell'Ente sia finalizzata alla realizzazione di prodotti ovvero alla prestazione di servizi.

Qualora l'Ente si ponga l'obiettivo di ottenere la certificazione/i relativa al rispetto della normativa in materia di qualità, dovrà dotarsi di protocolli di condotta (PROCEDURE) atti ad evitare che, per il citato ottenimento, vengano posti in essere comportamenti riconducibili ai reati presupposto contemplati dal D.Lgs 231/01. Di conseguenza, le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali, o comunitari, ai fini dell'ottenimento di certificazioni, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento, deve essere preparato e archiviato apposito rendiconto a titolo esemplificativo e non esaustivo, i citati protocolli dovranno tenere in considerazione la natura pubblica o privata del soggetto tenuto a rilasciare la certificazione. Se detto soggetto sarà un ente pubblico o para-pubblico, dovranno essere rispettati anche i protocolli previsti per la prevenzione dei reati presupposto in materia di P.A.

Se, invece, l'Ente certificatore sarà un soggetto privato, dovranno essere rispettati i protocolli di condotta predisposti al fine di prevenire i reati presupposto che, rispetto all'attività posta dall'Ente, possano rilevare ai sensi del D.lgs 231/01.

Inoltre, la predisposizione dei citati protocolli avrà l'ulteriore scopo di prevenire la commissione di reati che possano essere realizzati, sempre in occasione del rilascio della certificazione, anche a prescindere dall'attività posta in essere dall'Ente quali, ad esempio, i reati di falso.

Si tenga conto che, nei reati di falsità in atti, è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o, quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione;

ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

In osservanza delle disposizioni del Decreto, l'Ente procede ad aggiornare costantemente il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato con delibera....., ed aggiornato nell'attuale versione con delibera del Sia l'adozione, sia le successive modifiche del presente documento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La FONDAZIONE DI CARNEVALE ha progettato e realizzato il modello organizzativo 231 sulla base della norma che adotta la metodologia nota come ciclo di Deming. Ciò ha agevolato notevolmente l'integrazione tra i sistemi di gestione esistenti ed il modello organizzativo 231. L'analisi, effettuata utilizzando principalmente lo strumento del brainstorming effettuato i responsabili di funzione e dipendenti della Ente, ha portato alla identificazione delle attività che costituiscono le 4 fasi della metodologia PDCA.

PLAN	DO	CHECK	ACT
Cosa fare e come farlo	Fare quanto pianificato	Si è fatto quanto pianificato	Come migliorare

	PLAN
1	Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto
2	Definire la politica di gestione del rischio
3	Definire le responsabilità per la gestione del rischio
4	Identificare i reati cui la Ente è esposta ed identificare i processi e le attività sensibili intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati/illeciti rilevanti ex D Lgs 231/01

5	Stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi ed integrare il processo di gestione del rischio negli altri processi dell'ente
6	Valutare il livello di rischio di commissione dei reati/illeciti in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere.
7	Stabilire il meccanismo di comunicazione e reporting interni ed esterni
8	Predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del SGI
	DO
1	Definire il contesto interno ed esterno
2	Effettuare la valutazione del rischio tramite identificazione, analisi e ponderazione del rischio
3	Definire le azioni di trattamento del rischio (le azioni comprendono le possibili integrazioni con i Sistemi di gestione già implementati)
4	Implementare le procedure di controllo interno, i protocolli necessari ed i flussi informativi.
5	Definire il sistema di deleghe e procedure
6	Emettere il codice Etico ed il sistema sanzionatorio.
7	Implementare l'Organismo di vigilanza
8	Svolgere corsi di Formazione ed informazione verso i collaboratori.
9	Adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Modello 231
	CHECK
1	Effettuare un monitoraggio continuo sull'adeguatezza della valutazione del rischio e del modello 231 (monitoraggio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, delle eventuali violazioni del Modello e delle modifiche alla struttura dell'ente).
2	Pianificare e svolgere gli Audit sull'attuazione del Modello 231 da parte di tutti i collaboratori
3	Indagare sulle eventuali violazioni del Modello 231.
4	Riesaminare la valutazione del rischio ed il modello 231
	ACT

1	Pianificare, implementare e verificare l'efficacia delle azioni per il miglioramento definite.
2	Aggiornare la valutazione del rischio ed il modello 231 sulla base dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, delle eventuali violazioni del Modello e delle modifiche alla struttura dell'ente
3	Attuare il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Il Modello Organizzativo della Ente, è stato elaborato secondo i tratti normativi contenuti nel D.Lgs 231/01 tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Ente, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La FONDAZIONE ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto e successivamente, si è proceduto all'analisi dei processi di attività e funzioni che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della FONDAZIONE, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma dell'ente, il sistema di amministrazione societaria esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa dell'ente, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Ente per lo svolgimento delle operazioni, quindi in relazione ai diversi reati è stata definita l'accettabilità del rischio.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole parti speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte dalla FONDAZIONE al fine di evitare o comunque ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati Presupposto.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee ISO EN 9001:2015 (se adottate) e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, l'Ente ha proceduto dunque:

all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività dell'ente in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni dell'ente;

all'autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;

all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi dell'ente, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto

all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

Ricapitolando, l'identificazione delle aree sensibili, e del correlato rischio, è stata effettuata mediante:

- * esame dei principali documenti dell'ente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organigramma, mansionari, bilanci, procedure esistenti
- * conduzione di interviste con l'organo dirigente e con i responsabili delle principali funzioni dell'ente, al fine di ricostruire le modalità operative e l'organizzazione dell'impresa
- * analisi di precedenti dell'ente di commissione di reati
- * analisi dei processi dell'ente
- * analisi delle politiche di gestione dei rischi e degli altri sistemi di gestione, ove esistenti.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Successivamente all'identificazione delle aree sensibili, e del correlato rischio, occorre procedere alla valutazione dello stesso, al fine di ricavare l'indice di rischio presente in ogni area sensibile ed approntare gli adeguati presidi di eliminazione dello stesso.

L'indice di rischio presente in ogni area sensibile viene definito come il prodotto dell'indice di probabilità di commissione dei reati astrattamente configurabili in quell'area per il relativo indice di probabilità.

L'indice di probabilità e l'indice di danno vengono misurati, in una scala da 1 a 5 (ove il valore 5 rappresenta l'indice di probabilità o danno più elevato) mediante la sottoposizione di appositi questionari ai responsabili delle varie funzioni dell'ente nel cui rispettivo ambito di attività sussiste il rischio di commissione dei reati.

I risultati ottenuti, aggregati tra loro, consentono di ottenere, con riferimento ad ogni attività sensibile, il relativo indice di rischio.

Tale indice, secondo un criterio prudenziale, viene corretto in aumento di 0,5 punti, quale strumento riparativo di eventuali involontarie resistenze degli intervistati a rappresentare una situazione societaria meno critica di quella reale.

Vengono riportate di seguito le scale delle probabilità del verificarsi dell'evento considerato e del danno da esso derivante.

Scala delle probabilità

VALORE DI P	LIVELLO	DEFINIZIONE
5	Assolutamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'attività esaminata ed il verificarsi dell'evento Si sono già verificati numerosi eventi della specie di quello

		<p>considerato nella stessa ente.</p> <p>Il verificarsi dell'evento non genera alcuno stupore/sorpresa</p>
4	Più che probabile	<p>Ci si aspetta che l'evento considerato accada</p> <p>È noto l'accadimento di vari eventi della specie di quello considerato nella storia dell'ente</p> <p>Il verificarsi dell'evento è considerato fattore ricorrente e non scatena particolare stupore</p>
3	Mediamente probabile	<p>L'evento può verificarsi, anche non in maniera automatica o diretta</p> <p>È noto l'accadimento di qualche evento della specie di quello considerato nella storia dell'ente</p> <p>Il verificarsi dell'evento susciterebbe moderata sorpresa.</p>
2	Scarsamente probabile	<p>L'evento può prodursi solo in presenza di circostanze congiunturali</p> <p>È noto l'accadimento di non più di n.2 eventi dalla specie di quello considerato, nell'arco di un decennio</p> <p>Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa</p>
1	Improbabile	<p>L'evento può verificarsi unicamente per la concomitanza di più concause indipendenti e poco probabili</p> <p>Non sono noti eventi già verificatisi</p> <p>L'evento, ove verificatosi, provocherebbe incredulità</p>

Scala dell'entità del danno

VALORE DI D	LIVELLO	DEFINIZIONE
5	Gravissimo	<p>L'evento genera danni patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di determinare il default dell'ente</p> <p>Dall'evento derivano conseguenze penali e sanzioni accessorie, anche interdittive</p> <p>L'ente è esposto a confisca dei profitti ed a misure cautelari</p> <p>Il danno all'immagine dell'ente è tale da determinare grave discredito e compromettere gravemente gli affari.</p>
4	Grave	<p>L'evento causa danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in maniera negativa sul risultato dell'esercizio</p> <p>Non è escluso il ricorso straordinario al credito per fronteggiare il danno</p> <p>Dall'evento derivano certamente conseguenze penali</p> <p>Il danno all'immagine dell'ente può pregiudicare sensibilmente gli affari</p>
3	Medio	<p>L'evento produce danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in maniera sensibile sul risultato dell'esercizio,</p>

		<p>possono derivare anche conseguenze penali</p> <p>Il danno all'immagine per l'ente può provocare perdita di clientela</p>
2	Lieve	<p>L'evento genera un danno patrimoniale o non patrimoniale tale da non compromettere il risultato d'esercizio dell'ente</p> <p>L'immagine ed il buon nome dell'ente non è compromesso</p>
1	Nulla	<p>Il verificarsi dell'evento non produce alcun danno, patrimoniale o non patrimoniale, all'ente</p>

PRESIDI PER L'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO

I presidi di eliminazione o riduzione del rischio applicabili vengono individuati:

- Codice etico
- Regole di condotta specificatamente individuate in ogni attività sensibile
- Procedure dell'ente che regolano lo svolgimento delle attività di ogni area sensibile
- Sistema dei controlli dell'ODV

L'attuazione dei diversi presidi di riduzione del rischio subisce quindi una escalation direttamente proporzionale all'indice di rischio dell'area sensibile (ad un indice maggiore corrispondono presidi maggiori).

Di conseguenza:

Ove si riscontri un indice di rischio basso (R1) verranno applicati i presidi del codice etico e delle regole di condotta, in via prudenziale anche il controllo dell'ODV.

Ove si riscontri un indice di rischio medio (R2) verranno applicati i presidi del codice etico, delle regole di condotta e delle procedure.

Ove si riscontri un indice di rischio alto (R3) verranno applicati i presidi del codice etico, delle regole di condotta, delle procedure e dei controlli da parte dell'ODV.

PRINCIPI APPLICABILI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO.

Nell'ambito delle diverse attività sensibili, individuate come sopra e meglio esplicate nelle parti speciali del Modello, l'ente ha individuato i seguenti principi cardine, che regolano tali attività e rappresentano gli strumenti con i quali si è inteso garantire la prevenzione dei reati ivi astrattamente configurabili:

- separazione dei compiti e delle funzioni, mediante una chiara attribuzione delle responsabilità e

l'utilizzo di livelli autorizzativi successivi, al fine di evitare che la gestione di un processo si concentri in capo ad un solo individuo;

- formalizzazione dei poteri e delle responsabilità
- esistenza di chiare regole comportamentali idonee a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'ente
- tracciabilità, veridicità e coerenza delle operazioni
- regolamentazione procedurale delle attività sensibili maggiormente a rischio e sottoposizione delle stesse a vigilanza continua.

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello, contempla il coordinato funzionamento di un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

Suddivisione in due parti, una generale nella quale vengono richiamati i principi generali e la normativa ed una speciale nella quale, per ogni singolo reato presupposto ritenuto rilevante, vengono previsti appositi protocolli di condotta e procedure atte a prevenire la commissione del reato stesso.

Codice etico, è l'insieme dei principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del Sistema di controllo interno.

Sistema di controllo interno, è l'insieme dei "processi" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i livelli organizzativi (Business Unit, Funzioni Centrali, Ente).

Linee di Condotta, si sostanziano in una declinazione operativa dei principi del Codice Etico e introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Talune regole sono altresì specifiche per la gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con i terzi in generale, nonché per gli adempimenti e le attività di natura societaria.

Schemi di controllo interno, sono stati elaborati per tutti i processi dell'ente. Tali schemi presentano

un'analogia struttura, che si sostanzia nell'elencazione delle attività sensibili relative ad un determinato processo dell'ente, in un complesso di regole volte ad individuare i principi e le regole di controllo finalizzate a prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:

la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai processi;

c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;

l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescindano da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e ne cura il suo aggiornamento, un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o "Modello" adottato dalla FONDAZIONE è costituito dalla presente parte generale che espone i principi di riferimento e le linee guida adottate; da un Codice Etico e di Comportamento; da diverse appendici individuate in lettere, che espongono le varie tipologie di Reati ed Illeciti previste dal D.Lgs.n 231/2001 ed i principi a cui devono fare riferimento tutti gli *Stakeholders* per poter intrattenere rapporti con la FONDAZIONE (c.d. Parti Speciali).

Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento al Codice Etico, all' O.d.V., alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto dell'ente, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

- Processo di gestione amministrativa e rapporti con P.A.
- Processo di approvvigionamento o acquisti
- Processo di gestione S.G.I. (Qualità, Ambiente, Sicurezza se viene integrata)
- Processo di servizi di formazione
- Processo di gestione area tecnica
- Processo di gestione Posizioni di Garanzia

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono riassunti i risultati della valutazione dei rischi. Per i processi ritenuti "a rischio" in relazione ai diversi reati viene definita l'accettabilità del rischio in relazione ai criteri precedentemente enunciati. (Risk self Assessment, Plan – Do – Check - Act)

MAPPATURA DEI RISCHI: INTERVISTE ED ESAME DOCUMENTALE DELLA RIPARTIZIONE DEI PROCESSI DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA E GESTIONE DELL'ENTE.

L'art. 6 co. 2, del D. Lgs. N.231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono, espressamente, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (Risk management). La norma segnala infatti le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- A) L'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto per evidenziare dove (in quale processo e funzione) e secondo quali modalità, si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs n. 231/2001.
- B) La progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta l'intervento su fattori determinanti quali possono essere:
 - 1) La probabilità di verifica dell'evento
 - 2) Cosa è stato predisposto per evitare che si verifichi l'evento
 - 3) Gli effetti che il verificarsi dell'evento provocherà per l'Ente.

Il sistema dovrà prevedere un aggiornamento continuo alla luce delle possibili evoluzioni legislative e dell'organigramma dell'ente (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione vigente e, in particolare oggi, del decreto legislativo n.81/2008.

Tale complesso normativo, infatti, delinea specifiche prescrizioni che, se integrate con il Modello, possono risultare idonee a ridurre la possibilità di una condotta rilevante ai fini della consumazione del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONDOTTA:

Primo obiettivo per la costruzione di un Modello organizzativo è la proceduralizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello ma, in tal caso, laddove si

tratti di reati dolosi, se dall'agente siano realmente voluti sia come condotta che come evento.

In questa ipotesi il Modello e le relative misure, devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le procedure predisposte dall'ente.

La mappatura dovrà concretizzarsi nella stesura di protocolli di condotta volti a disciplinare e regolamentare le attività sensibili dell'Ente, con il fine specifico di prevenire situazioni potenzialmente idonee alla commissione di fattispecie criminose ritenute rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs 231/01.

I protocolli di condotta dovranno ispirarsi ai citati principi di trasparenza ed efficienza. Ad esempio, ogni operazione dovrà avere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e **le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato, verificato l'operazione stessa.**

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante, ad esempio, l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Ed ancora, i citati controlli dovranno garantire **l'applicazione del principio della separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.**

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO DERIVANTI DALLE FUNZIONI E MANSIONI

REATO	FUNZIONI				MANSIONI		
	FUNZIONE AMMINIS	FUNZIONE TECNICA	FUNZIONE ACQUISTI	FUNZIONI POSIZ GAR	C.D.A.	RESP. ACQUISTI	A. CONTROLLO IN ACC. E GESTIONE
Omicidio colposo	0	0	0	0	0	0	0
Lesioni personali colpose	0	0	0	0	0	0	0
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'UE	1	0	0	0	1	0	0
Truffa e truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'UE	1	0	0	0	1	0	0
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	0	0	0	0	0	0	0
Corruzione Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci ad un'autorità giudiziaria	2	0	0	0	2	0	0
Associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso	0	0	0	0	0	0	0
Corruzione tra privati	2	0	0	0	2	0	0
Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	0	0	0	0	0	0	0
Abuso di informazioni privilegiate	0	0	0	0	0	0	0
False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	0	0	0	0	0	0	0
Impedito controllo	0	0	0	0	0	0	0
Indebita restituzione di conferimenti	0	0	0	0	0	0	0
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	0	0	0	0	0	0	0
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Ente controllante	0	0	0	0	0	0	0
Operazioni in pregiudizio dei creditori	0	0	0	0	0	0	0
Formazione fittizia del capitale	0	0	0	0	0	0	0
Ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita	0	0	0	0	0	0	0
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Miscelazione di rifiuti Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia tributaria	0	0	0	0	0	0	0

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alla FONDAZIONE nella elaborazione del proprio Modello Organizzativo 231, si indicano di seguito, per ciascun reato o gruppo di reati cui la Ente è esposta, le modalità attuative dell'illecito ed i controlli/presidi necessari ed implementati per tenere il rischio ad un livello accettabile.

REATI	QUADRO DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI GARANZIA
1 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente Pubblico	Utilizzo di fondi ottenuti per attività di formazione o per ricerca ed innovazione tecnologica per l'acquisto di beni strumentali. Concorso con altre Ente (clienti) nelle malversazioni	Procedure formalizzate sullo svolgimento e sulla rendicontazione delle attività finanziate. Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Controllo sulla documentazione contabile. Formazione continua al personale. Esplicita previsione nei principi del Codice Etico.
2 truffa e truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o della UE	Predisposizione ed invio alla PA di documenti contenenti dichiarazioni false o mendaci attestanti il possesso dei requisiti propri o di un cliente (riguardanti, ad esempio il numero di dipendenti gli indici di gravità o frequenza infortuni, il fatturato) Omissione di informazioni dovute.	Procedure formalizzate per l'ottenimento di contributi per se e per i clienti. Procedure formalizzate che prevedano che i verbali relativi ai servizi di consulenza vs la PA debbano essere sempre sottoscritti dal cliente. Controlli sui servizi svolti e fatturati alla PA. Presenza di più funzioni per la predisposizione e sottoscrizione dei documenti attestanti i requisiti per l'ottenimento del contributo o del finanziamento Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Formazione continua al personale Esplicita previsione nei principi del Codice Etico
3 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o della UE		
4 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico		
5 associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso	Partecipazione ad ATI o definizione di partner-ship per la realizzazione di progetti (Rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali un o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati. Approvvigionamento da soggetti di dubbia onorabilità o dei quali non si abbiano adeguate informazioni. Assunzione di personale di dubbia onorabilità e senza adeguate informazioni.	Procedure formalizzate sulla raccolta di dati ed informazioni su possibili Partners, fornitori, consulenti, e dipendenti (Acquisizione del certificato camerale con vigenza ed antimafia, acquisizione dei titoli di studio e delle iscrizioni agli albi professionali, indagini conoscitive sul territorio e sulcosto Istruzione di Albi fornitori Definizione dei requisiti del personale e dei collaboratori. Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Controllo sulla congruezza tra il prezzo pagato per la consulenza ed il prezzo di mercato Formazione continua al personale Esplicita previsione nei principi del Codice Etico.
6 Corruzione 7 Corruzione in atti giudiziari 8 Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci ad un'autorità giudiziaria	Si offrono o si promettono danaro o altra utilità (ad esempio consulenze gratuite) al pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per ritardare od omettere un atto dovuto e/o favorire la società relativamente a: acquisizioni commesse, aggiudicazione gare, ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, verifiche da parte di personale appartenente ad organi di controllo delle pubbliche Autorità sulla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale, per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc, in procedure istruttorie e simili con la guardia di finanza, l'INPS, l'INAIL, L'ispettorato del lavoro, l'ASL, con funzionari competenti in materia ambientale, sicurezza e sanità, etc, per ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio per attività formativa. Esempi possono essere la promessa o l'assunzione di un parente o l'impegno di acquistare beni o servizi presso un soggetto indicato. In occasione di un procedimento giudiziario o di un arbitro si corrompe un Giudice o un perito. La Ente nell'ambito di un processo minaccia o offre denaro ad un testimone per indurlo a dichiarazioni false o ad omettere dichiarazioni.	Procedure formalizzate sulle attività di acquisizione dei lavori (anche mediante partecipazione a gare), sulla gestione delle verifiche ispettive da parte degli enti di controllo, sull'ottenimento di autorizzazioni e licenze, sulla gestione di procedimenti giudiziari ed arbitrari e sulla gestione di omaggi e regalie con chiara definizione e separazione delle responsabilità (deleghe, procedure e mansionari) e con chiara tracciabilità delle operazioni. Controlli sui flussi finanziari e sulla documentazione contabile. Definizione dell'albo fornitori. Definizione dei requisiti del personale. Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Formazione continua al personale. Esplicita previsione nei principi del Codice Etico
9 Abuso di informazioni privilegiate	La Ente utilizza o comunica a terzi informazioni riservate sui propri clienti di cui è venuta a conoscenza in occasione delle attività di consulenza svolte dai propri collaboratori per trarne profitto.	Procedure formalizzate sul comportamento da tenere presso il cliente (ad esempio, divieto di prelevare documenti o dati non strettamente necessari). Adozione di Policy per il trattamento dei dati del Cliente e sottoscrizione da parte dei collaboratori di specifici obblighi di riservatezza. Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Formazione continua al personale. Esplicita previsione nei principi del codice Etico.
10 Omicidio colposo	Violazione della normativa antinfortunistica che porta all'evento in occasione dello svolgimento di servizi di consulenza presso il cliente-----	Adozione e certificazione da parte di un Organismo di Certificazione terzo ed indipendente di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma OHSAS 18001. Esplicita previsione nei principi del Codice Etico
11 Lesioni personali colpose	Violazione della normativa antinfortunistica che porta all'evento in occasione dello svolgimento di servizi di consulenza presso il cliente-----	
12 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Indicazioni di dati non veritieri o omissioni di dati ed informazioni nella relazione del bilancio e della documentazione contabile dell'ente. Esibizione parziale o alterata della documentazione contabile.	Procedure formalizzate sulla gestione delle attività amministrative (Gestione contabilità, tenuta delle scritture contabili, emissione del bilancio, gestione delle comunicazioni, operazioni sul capitale) con presenza di più funzioni per lo svolgimento ed il controllo delle attività.
13 Impedito controllo	L'amministrazione impedisce l'attività di controllo degli altri soci alterando o occultando documenti.	
14 Indebita restituzione di conferimenti	L'amministrazione fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.	
15 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	L'amministratore ripartisce utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartisce riserve che non possono per legge essere distribuite.	

16 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Ente controllante	L'amministratore fuori dei casi consentiti dalla legge fa acquistare alla Ente quote sociali	Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe. Formazione continua al personale. Esplicita previsione nei principi del Codice Etico.
17 Operazioni in pregiudizio dei creditori	L'Amministratore in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Ente o scissioni, con l'intento di cagionare danno ai creditori.	
18 formazione fittizia del capitale	L'Amministratore e i Soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.	
19 Ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita	La Ente acquista beni di cui conosce la provenienza illecita. La Ente accetta pagamenti o finanziamenti con denaro che sa di essere di provenienza illecita. La Ente spende danaro o utilizza beni di cui conosce la provenienza illecita. La Ente effettua o accetta pagamenti in contanti o tiene libretti al portatore in violazione dei limiti antiriciclaggio.	Procedure formalizzate sulla gestione amministrativa che definisca i limiti degli importi per la circolazione del contante. Istituzione dell'Albo dei fornitori. Formazione continua al personale. Esplicita previsione nei principi del Codice etico.
20 Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee 21 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 22 Miscelazione di rifiuti 23 Violazione degli obblighi di comunicazione, di lettura dei registri obbligatori e dei formulari	La Ente è sprovvista di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue. La Ente trasporta i rifiuti prodotti senza le necessarie autorizzazioni. La Ente conferisce rifiuti a ditta non autorizzata o con iscrizione all'albo dei gestori ambientali scaduta o a mezzi non autorizzati (si risponde per concorso). La Ente miscela rifiuti pericolosi. La Ente omette o altera le registrazioni relative alla gestione dei rifiuti.	Adozione e Certificazione da parte di un Organismo di certificazione terzo ed indipendente di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001 Esplicita previsione nei Principi del Codice Etico.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello FONDAZIONE si applica:

a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Ente o in una sua unità organizzativa autonoma;

ai dipendenti della Ente, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;

a tutti quei soggetti che collaborano con la Ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;

a coloro i quali, pur non appartenendo alla Ente, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;

a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Ente in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico. Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Ente, vincolante per la medesima.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo e composizione

L'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la

realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

L'Amministratore, considerate le dimensioni della Ente, il suo assetto organizzativo e le caratteristiche del business, istituirà l'Organismo di Vigilanza nominando i suoi componenti, dopo averne determinato il numero, nel rispetto dei requisiti successivamente indicati.

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reporting all'Amministratore.

Professionalità L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'OdV deve:

lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;

essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;

curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;

non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività dell'ente che ad esso si richiede.

L'Amministratore, ove le funzioni dell'Organismo di Vigilanza non siano attribuite al Collegio Sindacale, ha facoltà di scegliere liberamente i componenti dell'Organismo stesso tra i soggetti che abbiano i requisiti elencati. L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ed esclusivamente all'Amministratore.

Requisiti professionali e personali

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora coincidano con i componenti del Collegio Sindacale, devono essere soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi presso imprese, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, o abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

E' altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali da minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio. All'atto della nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹⁰;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002¹¹;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal decreto, anche se con condanne a pene

inferiori a quelle indicate ai punti precedenti:

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55¹² e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater decreto legislativo n. 58/1998.

Non possono altresì essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza gli interdetti e gli inabilitati.

Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato dell'Amministratore che lo ha nominato e, in ogni caso, fino alla nomina successiva. Là dove le funzioni siano attribuite al Collegio Sindacale, l'Amministratore, a seguito del suo rinnovo, valuterà se istituire l'Organismo di Vigilanza attribuendo le relative funzioni al Collegio Sindacale, ovvero se stabilito il numero dei componenti, provvedere alla nomina degli stessi.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali elencati, ovvero il cambio o la perdita del ruolo in funzione del quale è stato individuato quale membro dell'OdV, comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione all' Amministratore del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Amministratore, il quale provvederà alla sua sostituzione. E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al membro più anziano dello stesso, di comunicare immediatamente all'Amministratore il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni gli obblighi di riservatezza di seguito elencate, previa delibera dell'Amministratore, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riservatezza

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore. I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte

violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al decreto legislativo XXXXXXXXXXXXXXX ("Codice Privacy").

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

¹⁰ Cfr. Regio decreto n. 267/1942 "legge fallimentare".

¹¹ Cfr. decreto legislativo n. 61/2002 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Enti commerciali - a norma dell'articolo 11 della legge n. 366/2001".

¹² Cfr. legge n. 55/90 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

Compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;

verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

formulare proposte all' Amministratore per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, (b)

significative modificazioni dell'assetto interno della Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche legislative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente;

a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministratore e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i responsabili di area soggetti di vertice della Ente.

predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;

trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'ente;

è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Ente – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 231/2001;

l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture e aree della Ente o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni,

perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti dell'ente, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;

è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

Flussi informativi

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

E' previsto un sistema di reporting, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca i red flag dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'OdV su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

A tale fine, gli “Schemi di Controllo Interno” per i Processi e le correlate attività sensibili, prevedono, come componente integrante, l’attivazione di specifici flussi informativi verso l’OdV. Il numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello Organizzativo;

rilevanti cambiamenti dell’assetto interno della Ente e/o delle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa;

modifiche normative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell’ente. Deve essere inoltre portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza la struttura della Ente (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma dell’ente, ecc.). E’ compito della Ente informare l’Organismo di Vigilanza in caso di eventuali variazioni. Sono inoltre definiti i Responsabili dell’invio dei dati, i quali coordinano l’attività di raccolta dei dati stessi, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di cut off. Le informazioni relative ai flussi dell’ente inviate all’Organismo di Vigilanza devono essere archiviate in forma elettronica e recuperabili nel tempo dai membri dell’OdV. Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l’Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata:

organismo.vigilanza@esempiofondazione.com Oppure indirizzate tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza FONDAZIONE via

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Iniziativa di controllo

L’Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente anche dell’unità Internal Audit e della Funzione Compliance FONDAZIONE se istituita, ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulle realtà della Ente e di Gruppo, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

con interventi “a piano”, nei quali le attività di controllo relative all’efficacia del Modello Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio; tale attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, in sede di risk assessment per la definizione del Piano Annuale di Audit;

con interventi mirati (spot) in caso di:

- specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Ente

- in caso di red flag derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito del Modello Organizzativo.

SISTEMA SANZIONATORIO – DISCIPLINARE

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso ed atto a svolgere un'opportuna azione di deterrenza.

La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) della FONDAZIONE o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;

- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della FONDAZIONE concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività dell'ente, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali della FONDAZIONE.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI NON DIRIGENTI

I comportamenti in violazione del presente modello da parte dei lavoratori, da intendersi anche ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 81/08, costituiscono illecito disciplinare.

Fermo restando quanto sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a) **la violazione**, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, **delle procedure previste dal presente Modello, dal Codice Etico o di quelle eventualmente stabilite per la sua attuazione;**

b) **la redazione**, eventualmente in concorso con altri, **di documentazione incompleta o non veritiera;**

c) **l'agevolazione**, mediante condotta omissiva, **della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;**

d) **l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello, dal Codice Etico o dalle procedure stabilite per l'attuazione degli stessi;**

e) **la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello**, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.

In ogni caso, qualora il lavoratore ponga in essere comportamenti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c.

I lavoratori, nel momento in cui dovessero porre in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti in violazione delle norme di legge, e/o del CCNL vigente e/o del codice disciplinare dell'Ente saranno altresì passibili dell'applicazione di provvedimenti disciplinari, irrogati dall'Ufficio Competente all'esito del relativo procedimento disciplinare istruito nel rispetto delle forme e delle garanzie previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabile (Statuto dei Lavoratori), dall'art. 55 del d. lgs. 165 del 2001 e dal CCNL vigente.

La tipologia e l'entità del provvedimento disciplinare saranno individuate tenendo conto della gravità e della recidività della mancanza o del grado di colpa e valutando in particolare:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche alla luce della prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
- le mansioni assegnate al lavoratore nonché il relativo livello di responsabilità gerarchica e di autonomia;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione nonché la relativa posizione funzionale;
- le particolari circostanze che contornano la violazione o in cui la stessa è maturata;

- o la rilevanza degli obblighi violati e la circostanza che le conseguenze della violazione presentino o meno rilevanza esterna all'Ente;
- o l'entità del danno derivante all'Ente o dall'eventuale applicazione di sanzioni.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati non solo in relazione alla gravità delle infrazioni ma anche in considerazione di eventuali ripetizioni delle stesse; quindi le infrazioni, se ripetute più volte, danno luogo a provvedimenti disciplinari di peso crescente, fino all'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro. Vengono tenuti in considerazione, a questo fine, i provvedimenti comminati al lavoratore negli ultimi due anni.

I poteri disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti verranno esercitati, a norma di legge, dalle competenti strutture dell'ente.

Vengono, di seguito, riportate le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di inosservanza del Modello adottato dall'Ente:

a) richiamo verbale

Tale sanzione potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, in caso di lieve infrazione o inosservanza delle procedure stabilite dal Modello, purché – tale infrazione – non produca effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello stesso.

b) richiamo scritto

Viene adottata in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il richiamo verbale nonché per le seguenti carenze:

- a) violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o errori procedurali aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza dei collaboratori
- b) ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni dovute ai sensi del Modello e relative a situazioni non particolarmente a rischio;
- c) mancata partecipazione, in assenza di adeguata giustificazione, alle attività di formazione disposte dall'Ente in relazione al Modello, al Codice Etico e ai Protocolli.

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello.

c) Multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione e sospensione dal servizio e dalla retribuzione in misura non eccedente i tre giorni.

Vengono comminate in ipotesi di reiterate violazioni di cui alle precedenti condotte o per altre carenze, quali:

- a) comportamento colposo e/o negligente il quale possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello;
- b) gravi violazioni procedurali del Modello tali da esporre l'Ente a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo:

- o omissione colposa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello ai fini della gestione del rischio nonché l'omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni dovute;
 - o omissione della vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
 - o inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
 - o omissione o rilascio di false dichiarazioni relative al rispetto del Codice Etico e del Modello.
- c) ogni inosservanza di normative contrattuale o di disposizioni dell'ente specifiche comunicate ai collaboratori.

d) Licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (con preavviso per giustificato motivo)

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, circa l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

A titolo esemplificativo, costituiscono motivazioni rilevanti:

- o reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi;
- o adozione di comportamenti non conformi alle norme del Modello Organizzativo, diretti al compimento di uno o più tra i reati previsti dal Decreto;
- o omissione dolosa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello ai fini della gestione del rischio;
- o reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

e) Licenziamento per una mancanza grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (senza preavviso per giusta causa)

Tale sanzione consegue alla tenuta di una condotta tale da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra l'Ente ed il lavoratore, in modo tale che non sia possibile la prosecuzione – nemmeno provvisoria – del rapporto di lavoro stesso.

Sono, quindi, fonte di giusta causa di licenziamento, tutte le infrazioni non colpose interessanti i rapporti con i terzi, sia in quanto direttamente suscettibili di far incorrere l'Ente nella responsabilità di cui al Decreto sia in quanto chiaramente lesive del rapporto di fiducia tra Ente e collaboratori.

Tale sanzione dovrà ritenersi non solo opportuna ma necessaria in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla legislazione sulla responsabilità penale delle imprese e, in ogni caso, quando si riscontrino violazioni ai "principi etici di comportamento" poste in essere con intento doloso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le formalità e le garanzie previste dal CCNL vigente, tra le quali:

- la preventiva affissione in un luogo accessibile a tutti del codice disciplinare applicato dall'Ente;
- la contestazione scritta dell'addebito, tranne nel caso del rimprovero verbale;
- il rispetto del principio del contraddittorio in ordine alla convocazione e alla difesa del lavoratore;

- l'irrelevanza della recidiva trascorso il biennio.

Con la contestazione, poi potrà essere disposta dall'Ente anche la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Ferma restando ogni altra disposizione, i comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto nella lettera di assunzione, dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL applicato.

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi dovranno considerarsi le particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in violazione del Modello e/o del Codice Etico; qualora, a seguito di tale valutazione, risulti irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra l'Ente ed il Dirigente sarà assunta la misura del licenziamento.

A titolo esemplificativo, commette una violazione sanzionabile con la misura del licenziamento, il Dirigente che:

- o commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico;
- o ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- o non provveda a segnalare tempestivamente situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello stesso o di determinare il pericolo di irrogazione delle sanzioni ex D. Lgs.231/01;
- o non provveda a segnalare, all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità afferenti alle aree di applicazione del Modello Organizzativo, che fossero emerse a seguito di ispezioni, controlli e/o verifiche delle autorità preposte;
- o effettui elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- o presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici (nazionali o comunitari), al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- o destini somme ricevute da organismi pubblici a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- o assuma un comportamento scorretto o irrispettoso delle norme di legge e delle procedure dell'ente, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- o assuma un comportamento scorretto o non veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della FONDAZIONE a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del Dirigente.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte di un Dirigente, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne l'amministratore della FONDAZIONE per l'adozione delle opportune iniziative.

MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI, FORNITORI, OD ALTRI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati alla Ente da un rapporto contrattuale (diverso dal lavoro subordinato), in contrasto con le linee di condotta individuate dal Modello e/o dal Codice Etico, potrà determinare – secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o negli accordi negoziali - l’applicazione di penali convenzionali o, in ragione della gravità della violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Ente ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del Collaboratore, consulente o terzo, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Competerà all’Organismo di Vigilanza il monitoraggio della costante idoneità delle clausole contrattuali predisposte nonché la valutazione dell’idoneità delle iniziative assunte dalla funzione dell’ente di riferimento nei confronti dei predetti soggetti.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di una rilevante inosservanza, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Ente, delle norme previste dal Modello o di comportamenti non conformi a quanto da Esso prescritto, l’Organismo di Vigilanza dovrà informare dell’accaduto l’amministratore ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Rientrano tra le gravi inosservanze l’omessa segnalazione – all’Organismo di Vigilanza – di qualsiasi violazione alle norme previste dal Modello, di cui gli Amministratori e/o il Collegio Sindacale venisse a conoscenza nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia – individuare ed eliminare eventuali violazioni del Modello e, nei casi più gravi, la commissione di reati.

A titolo esemplificativo commette una violazione rilevante l’Amministratore che:

- commetta gravi violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico ovvero ometta o ritardi le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza;
- ometta di vigilare adeguatamente sul comportamento dei dipendenti (anche dirigenti) posti a proprio diretto riporto, al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello Organizzativo di cui abbia notizia, tali da compromettere l’efficacia del Modello o determinare un potenziale pericolo di irrogazione delle sanzioni di cui al decreto;
- non individui tempestivamente eventuali violazioni delle procedure di cui al Modello e non provveda ad eliminare dette violazioni e la commissione dei reati che ne consegue;
- ponga in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- distribuisca omaggi o regali a funzionari pubblici al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico o accordi altri vantaggi di qualsiasi natura;
- presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire indebite erogazioni o contributi pubblici;
- destini somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Ente di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Amministratore.

MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI CUI COMPETE L'INDIVIDUAZIONE E LA CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO POSTO IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti di quei soggetti, dipendenti o amministratori, che, per negligenza ed imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

L'Ente fa espressa rinuncia ad agire nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico. Le Risorse Umane garantiscono, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle Linee di Condotta adottati dalla Ente sia alle risorse già presenti in Ente sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Comunicazione

Al momento dell'assunzione le Risorse Umane promuovono la conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della Ente e del Gruppo.

Inoltre è previsto l'accesso diretto dalla intranet ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di decreto legislativo 231/2001. Le Risorse Umane curano e promuovono adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello Organizzativo.

Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al decreto legislativo 231/2001, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

Gli interventi formativi vengono attuati dalle Risorse Umane per quanto concerne i contenuti delle iniziative formative. L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi on line, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in ragione del ruolo ricoperto dai destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Ente.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del decreto legislativo 231/2001, la Ente organizza corsi di formazione ad hoc in aula. I corsi di formazione vengono resi disponibili in formato elettronico dalle Risorse Umane sulla intranet dell'ente; la tracciabilità di tutte le iniziative effettuate è assicurata dalle stesse Risorse Umane.

La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio.

ANALISI DELLE CRITICITA' RILEVATE NEI PROCESSI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Ente, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, sono stati identificati i processi e le singole attività sensibili, nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Ente ha dunque formulato dei principi generali di comportamento applicabili a tutti i processi e alle attività sensibili correlate. Inoltre, sulla scorta di tale finalità la Ente ha altresì formulato degli Schemi di Controllo Interno nei quali sono esplicitati i protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

In ogni Schema di Controllo Interno sono individuati:

i controlli/protocolli specifici adottati dalla Ente e volti a prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001;

i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree a rischio (red flag) e agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo.

OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE

Ambito di riferimento.

Il decreto legislativo 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle Ente, sicché **l'autonomia decisionale dei soggetti posti al Vertice Dell'ente è sostanziale e indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria**. Tali soggetti sono identificabili nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, nell'Amministratore Delegato nonché negli altri dirigenti della Ente con responsabilità strategica quali individuati dal Consiglio di Amministrazione (c.d. key managers), oppure dall' Amministratore Unico.

I soggetti posti al Vertice Dell'ente in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti sono talvolta necessitati – nell'interesse della Ente – ad avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

A quest'ultima tipologia di operazione si rivolge il presente Schema di Controllo Interno.

PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono i processi e le relative attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di prevenzione attuano i seguenti principi:

sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;

la formazione e l'attuazione delle decisioni della Ente rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello statuto e nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta della Ente;

sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Ente;

sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Ente;

le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Ente sono sempre documentati e ricostruibili;

il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; non

vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

l'accesso ai dati della Ente è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari; i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative dell'ente, nonché al Collegio Sindacale, alla Ente di revisione e all'Organismo di Vigilanza;

la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

i flussi finanziari della Ente, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili; qualora le operazioni siano date in outsourcing, la Ente comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali;

l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative che disciplinano le attività a rischio.

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Nel presente Schema di Controllo Interno sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili del Processo Amministrazione, Finanza e Controllo ed in particolare le attività sensibili:

Gestione delle risorse finanziarie;

Gestione della fiscalità diretta e indiretta;

Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;

Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;

Gestione dei rapporti con le assicurazioni;

Gestione delle operazioni straordinarie (acquisizione o dismissione di Ente o rami d'ente, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture, operazioni sul capitale);

Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la Ente di revisione;

Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, etc., anche tramite consulenti esterni;

Attività di controllo: Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata *separazione di ruolo* nelle fasi chiave del processo, della *tracciabilità degli atti* e dei *livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni*.

Gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento all'attività sensibile gestione delle risorse finanziarie, si applicano i seguenti controlli specifici:

Richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;

effettuazione del pagamento;

controllo/riconciliazioni a consuntivo.

siano previsti dei livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;

sia previsto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure/poteri, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;

sia previsto e diffuso un sistema di poteri, procure e deleghe operative (e relativi specimen di firma) in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta;

sia effettuata un'attività di riconciliazione periodica, sia dei conti intercompany, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;

siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;

le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;

La Ente si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Ente. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

siano effettuate verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);

siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari dell'ente, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti

controlli di cui sopra devono tener conto:

della sede legale della Ente controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);

degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);

di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. siano definite specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;

siano effettuate analisi circa eventuali profili di scostamento dei budget ed analisi di trend;

gli incassi e i pagamenti della Ente nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente. Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria che straordinaria) devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;

individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;

indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;

designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

Gestione della fiscalità diretta e indiretta

Con riferimento all'attività sensibile gestione della fiscalità diretta e indiretta, si applicano i seguenti controlli specifici:

tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi ad oggetto la materia fiscale che hanno come destinatari la Pubblica Amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, Autorità Finanziaria) in genere devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati dalla Ente, autorizzati e sono dotati di idonei poteri;

per le fatture ricevute ed emesse dalla Ente a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Ente;

la Ente identifica un dipartimento per la gestione dei diversi adempimenti fiscali, anche attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;

sia definito un approccio organizzativo e procedurale finalizzato alla gestione e il controllo del rischio fiscale (ad es. Tax Control Framework);

la Ente procede ad un esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, ecc.);

la Ente, oltre a tenere una corretta, veritiera e trasparente contabilizzazione delle fatture attive e passive, anche sulla base dell'esame storico di cui sopra, implementa efficaci procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;

la Ente prevede l'effettuazione con cadenza almeno annuale di audit – anche mediante professionisti esterni all'ente – sull'efficacia e l'efficienza del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui sopra, il cui esito andrà formalizzato in una relazione agli organi di gestione competenti per l'esame e le valutazioni conseguenti;

la relazione illustra, a seconda di ciascun adempimento tributario previsto in capo all'ente, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate;

sulla base delle verifiche e della relazione di cui sopra, la Ente adotta specifici ed efficaci accorgimenti atti a rimediare eventuali carenze riscontrate nel funzionamento della gestione della fiscalità e attiva le

necessarie azioni correttive.

la Ente archivia i report di audit, le relazioni, e gli eventuali accorgimenti effettivamente implementati per una corretta gestione della fiscalità;

gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Ente nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale siano individuati secondo quanto stabilito dallo Schema di Controllo Interno del Processo Acquisti con riferimento all'attività sensibile gestione di consulenze e di prestazioni professionali;

sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili,

tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

responsabili delle diverse funzioni dell'ente forniscano alla funzione Bilancio le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegino copia;

la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;

eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dalla funzione Bilancio;

le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano, in linea con le disposizioni di legge, messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione di approvazione del bilancio;

per le fatture ricevute ed emesse dalla Ente a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi la registrazione avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura;

in mancanza di specifica documentazione di supporto la registrazione della fattura avvenga solo a fronte di adeguato memo redatto e firmato dalla funzione richiedente che specifichi le motivazioni della mancanza della documentazione stessa;

la Ente archivia e mantiene la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali al fine di garantire adeguata tracciabilità.

Gestione dei rapporti con le assicurazioni

Con riferimento all'attività sensibile gestione dei rapporti con le assicurazioni, si applicano i seguenti controlli specifici:

il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con le assicurazioni siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Ente e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura indirizzati alle assicurazioni;

il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Ente per ottenere le prestazioni da parte delle assicurazioni siano complete e veritiere;

in ogni rapporto con le assicurazioni, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la Ente di revisione

Con riferimento all'attività sensibile gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la Ente di revisione, si applicano i seguenti controlli specifici:

le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci e dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate;

tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, sono comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

sia garantito al Collegio Sindacale e ai soci il libero accesso alla contabilità dell'ente e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, etc., anche tramite consulenti esterni. Con riferimento all'attività sensibile richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, etc., anche tramite consulenti esterni, si applicano i seguenti controlli specifici: siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;

sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Ente o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure

il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Ente;

risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;

l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute;

la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La funzione Amministrazione e Controllo di Ente deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: Persone in grado di autorizzare flussi monetari e/o finanziari; Indicatore 2: Informazioni relative ai flussi monetari e/o finanziari di natura ordinaria e/o straordinaria realizzati nel periodo; Indicatore 3: Richieste di finanziamento presentate ed approvate; Indicatore 4: Rapporti con le assicurazioni.

ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO ACQUISTI

Nel presente Schema di Controllo Interno sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli

strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili del Processo Acquisti, ed in particolare alle attività sensibili:

Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;

Gestione di consulenze e di prestazioni professionali.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

Gestione del processo di acquisto di beni e servizi

Con riferimento all'attività sensibile gestione del processo di acquisto di beni e servizi, si applicano i seguenti controlli specifici:

siano previsti attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

richiesta della fornitura;

effettuazione dell'acquisto;

certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare);

effettuazione del pagamento.

siano definiti e utilizzati dei criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (Qualità Entrante) e valutazione complessiva dei fornitori (Vendor Rating).

sia effettuata un'adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e nonché un'obiettiva comparazione delle offerte, sulla base di criteri oggettivi e soggettivi verificabili e documentabili, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Ente;

siano utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;

siano previsti adeguati livelli di approvazione per le richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;

siano previsti dei livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure) per la stipula dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;

sia data evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore mediante la documentazione inerente gli acquisti;

vi sia effettiva corrispondenza, mediante verifica, delle fatture ricevute dalla Ente a fronte dell'acquisto di beni e servizi – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – e i contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Ente;

sia garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;

siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:

profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);

dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi off shore);

profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);

caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

siano formalizzati dei criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dall'Albo Fornitori della Ente; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possano essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate;

sia verificato, con riferimento agli acquisti intercompany, che la fornitura di beni o di servizi sia avvenuta a condizioni di mercato;

sia verificata sulla sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);

sia previsto all'interno dei contratti la possibilità, per la Ente, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte, nonché di richiedere alla controparte l'impegno contrattuale a rispettare la normativa relativa all'impiego di personale privo di regolare permesso di soggiorno;

ai principali contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano apposte, ove possibile, clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e che indichino chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto

preveda l'obbligo, in capo alla controparte, di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Gestione di consulenze e di prestazioni professionali

Con riferimento all'attività sensibile di gestione di consulenze e di prestazioni professionali, si applicano i seguenti controlli specifici:

siano previsti attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

richiesta della consulenza;

autorizzazione;

definizione contrattuale;

certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benestare);

effettuazione del pagamento.

siano definiti dei requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti;

sia espletata un'adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); in assenza di tale attività selettiva sia data un'evidenza formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);

siano utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;

per le consulenze svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare la FONDAZIONE deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Ente;

siano previsti dei livelli di approvazione per le richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;

siano previsti dei livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/poteri dell'ente) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;

al termine dell'incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;

non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Ente o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;

per le fatture ricevute dalla Ente a fronte della fornitura di consulenze sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai relativi contratti in essere presso la Ente;

oltre a quanto sin qui stabilito, per i consulenti in area commerciale si applicano anche i seguenti presidi:

la domanda di uno o più consulenti in area commerciale (ad es. agenti e/o intermediari di vendita) derivi dalle necessità attinenti l'acquisizione e promozione di progetti specifici e lo sviluppo del business su un territorio o specifiche aree di mercato (scouting);

siano accertate le capacità e la conoscenza di mercato, area e prodotto anche attraverso lo svolgimento di colloqui con i potenziali consulenti commerciali (ad es. agenti e/o intermediari di vendita) e verificate le referenze;

sia verificata l'assenza di coinvolgimenti diretti in procedimenti penali collegati alla sua attività di intermediazione commerciale;

sia garantita la tracciabilità delle informazioni raccolte e delle verifiche svolte attraverso la registrazione e l'archiviazione della documentazione;

il rapporto tra la Ente e il consulente in area commerciale deve sempre risultare da incarico scritto non generico definendo in particolare i criteri di attribuzione delle provvigioni spettanti agli stessi;

il consulente s'impegni formalmente ad astenersi dall'effettuare pagamenti, regali ovvero offerte o promesse di pagamento, mediante risorse proprie o messe a disposizione dalla Ente, a pubblici ufficiali, enti pubblici, partiti politici, a persona fisica o giuridica che possa avere influenza sull'acquisizione del contratto col cliente;

sia supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

3. Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni struttura acquirente deve comunicare all'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: Fornitori e consulenti selezionati in deroga ai requisiti standard; Indicatore 2: Informazioni relative all'iter procedurale seguito per l'effettuazione

garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a dell'acquisto; Indicatore 3: Criticità nel rapporto con la controparte.

ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO RAPPORTI CON LA P.A.

L'analisi dei rischi svolto ha evidenziato che le seguenti Attività Sensibili risultano essere in relazione al processo Rapporti con la P.A.:

Public relation e relazioni istituzionali con la P.A.;

Gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche;

Gestione delle attività concernenti la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, di concessioni.

Gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche;

Gestione delle attività concernenti la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, di concessioni.

ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'analisi dei rischi svolto ha evidenziato che le seguenti Attività Sensibili risultano essere in relazione al processo Salute e Sicurezza sul Lavoro:

Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;

Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

Valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;

Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;

Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;

Gestione degli appalti;

Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;

Attività di sorveglianza sanitaria;

Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;

Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;

Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;

Gestione dei cantieri

ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

L'analisi dei rischi svolto ha evidenziato che le Attività Sensibili di seguito riportate in relazione al processo Information Technology

Gestione delle policy, procedure e comunicazione;

Gestione e presidio della sicurezza informatica;

Gestione di accessi logici;

Gestione della rete e dell'hardware;

Gestione della continuità operativa;

Gestione software;

Gestione della sicurezza fisica;

Gestione dei documenti (firma digitale).

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REATI PRESUPPOSTO D.LGS 231/01 E RELATIVE SANZIONI

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

LA NORMA DI RIFERIMENTO EX D.LGS 231/01 O DI ALTRI CORPI NORMATIVI	IL REATO (O ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs 231/01	<p>Malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 500 quote</p> <p>Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da tre mesi a due anni</p>	<p>Art. 316 – bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.</p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
Art. 24 D.Lgs 231/01	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 500 quote</p> <p>Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da tre mesi a due anni</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art.316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 500 quote</p>	<p>Art. 640 – bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti Pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 – bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose</p>

	<p>Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p> <p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da tre mesi a due anni</p>	<p>non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito</p>
--	---	--

<p>Art. 24 D.Lgs 231/01</p>	<p>Truffa (Art. 640 c.p.) Sanzione pecuniaria Da 100 a 500 quote</p> <p>Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da tre mesi a due anni</p>	<p>Art. 640 c.p. – Truffa. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante</p>
<p>Art. 24 D.Lgs 231/2001</p>	<p>Frode informatica (Art. 640-ter)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 500 quote</p> <p>Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p>	<p>Art. 640 – Ter c.p. Frode informatica</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione</p>

	<p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da tre mesi a due anni</p>	<p>da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.</p> <p>La pena è della raclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso conn furto o indebitto utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Art. 25 D.Lgs 231/2001</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 200 quote</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 200 a 600 quote Da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art.319-bis</p> <p>Sanzione interdittiva Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p>	<p>Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>Il Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o d'altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>

	<p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da 1a 2 anni</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 200 a 600 quote per il primo comma Da 300 a 800 quote per il comma 2</p> <p>Sanzione interdittiva Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p> <p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da 1 a 2 anni per tutte le ipotesi descritte nella norma</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art.319 – quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzione interdittiva Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p>	<p>Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.</p> <p>Se i fatti indicati negli art. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Art. 319 – quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
--	---	--

	<p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da 1a 2 anni</p> <p>Istigazione alla corruzione (Art.322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria Da 100 a 200 quote per commi 1 e 3 Da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4</p> <p>Sanzione interdittiva Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p> <p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi</p> <p>divieto di pubblicizzare beni servizi da uno a due anni</p>	<p>Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace qualora l'offesa o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.</p> <p>Art. 322 – bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a</p>
--	---	--

	<p>Peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale, o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità Europee e di stati esteri.</p> <p>Art. 322 – bis c.p.</p>	<p>dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale, o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p> <p>Le disposizioni degli Artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della corte dei conti delle Comunità europee</p> <p>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee</p> <p>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee</p> <p>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee</p> <p>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio</p> <p>ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p>
--	--	--

		<p>le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nel primo comma del presente articolo a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé a ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
--	--	--

	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p>	
--	--	--

Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	<p><u>Omicidio colposo</u> (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS;</p> <p>da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo".</p> <p>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che</p>
----------------------------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p>dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.</p>
	<p><u>Lesioni personali colpose</u></p> <p>(Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- da 100 a 250 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni 	<p>“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. .Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive</p>

	servizi; da tre a sei mesi.	<p>modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .”</p>
--	-----------------------------	---

<p>Art. 25 – bis. 1 D.lgs 231/01</p>	<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote</p>	<p>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio".</p> <p>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</p>
	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote</p>	<p>Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".</p> <p>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro."</p>

<p>Art. 25 – ter D.lgs 231/01</p>	<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote</p>	<p>Art. 2621 c.c. - “False comunicazioni sociali”. “Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Ente o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Ente per conto di terzi.</p>
	<p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote</p>	<p>Art.2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”.</p> <p>“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.</p>
	<p>Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione</p>	<p>Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione</p>

	<p>di utili e riserve” Art. 2627 c.c.</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote</p>	<p>di utili e riserve”.</p> <p>“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.</p>
	<p>“Operazioni in pregiudizio dei creditori”. Art. 2629 c.c.</p> <p>sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote</p>	<p>Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.</p> <p>“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Ente o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.</p>
	<p>Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 quote a 360 quote</p>	<p>Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”.</p> <p>“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o</p>

		<p>quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Ente nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.</p>
	<p>Corruzione tra privati (Art 2635 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote</p>	<p>Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Ente, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Ente con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura</p>

		<p>rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea".</p> <p>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</p>
	<p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- da 300 a 660 quote.</p>	

	<p>Ricettazione</p> <p>(Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- da 200 a 800 quote;</p> <p>da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione</p>	<p>Art. 648 - "Ricettazione".</p> <p>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata</p>
--	---	--

	<p>superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.</p>
	<p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. 	<p>Art. 648-bis - “Riciclaggio”.</p> <p>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00a € 25.00000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	
	<p>Autoriciclaggio (Art. 648-ter .1 c.p.) Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. 	<p>Art. 648-ter.1 – “Autoriciclaggio”</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione</p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»</p>
--	---	---

ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il	Art. 257 D.Lgs.152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1. "Salvo che il fatto costituisca più
-------------------------------	---	---

	<p>superamento delle concentrazioni soglia di rischio</p> <p>(art. 257 c. 1 e 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>Fino a 250 quote.</p>	<p>grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”</p>
	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Sanzione pecuniaria:</p> <p>Da 250 a 600 quote</p> <p>Sanzione interdittive</p> <p>l'interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già</p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p>“E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,</p>

	concessi il divieto di pubblicizzare beni o servizi un periodo non superiore ad un anno	ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".
	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

PARTE SPECIALE

La parte speciale "A" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 25-*septies* del decreto e D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cioè per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

La parte speciale "B" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 25-*undecies* del decreto, cioè per gli illeciti di natura ambientale.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--*bis* c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento Ambientale (art. 452 *bis* di cui alla L. n. 68/2015);
- Disastro Ambientale e Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quater e quinqes* di cui alla L. n. 68/2015);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* di cui alla L. n. 68/2015);
- Circostanze Aggravanti (art. 452 *octies* di cui alla L. n. 68/2015)

La parte speciale “C” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24, e 25 e 25 *ter* comma 1 lettera *s-bis* del decreto, ossia per **i reati contro la Pubblica Amministrazione e del Reato di Corruzione tra privati:**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 *bis* c.p.) (a norma del 321 c.p. le pene previste per i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altre utilità);
- Corruzione in atti Giudiziari (319-*ter*);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La parte speciale “D” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 24-*bis* e 25-*nonies* del decreto, ossia **per i delitti informatici e il trattamento illecito di dati e per i delitti in materia di violazione del diritto d’autore:**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. *a-bis*), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione,

mutolazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione,

importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

La parte speciale "E" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter e 25-sexies del decreto e art. 187 *quinques* del d.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF, cioè per **i reati societari e di market abuse (abusi di mercato)**:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto previsto (art. 2623, 2 co., c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1co., c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

La parte speciale “F” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 25-*quater* e 25-*quinqües* del decreto, vale a dire per **i reati contro la persona e la personalità individuale:**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

La parte speciale “G” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’Art. 25-*bis* e 25-*octies* del decreto, cioè per **i reati di ricettazione, riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* c.p.)

La parte speciale “H” trova applicazione per i comportamenti non conformi a quanto espresso nel codice etico, ossia **per tutte le violazioni ai valori e principi etici individuati e dichiarati dall’Azienda;**

La parte speciale "I" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 25-*decies* del decreto, cioè per **i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La parte speciale "L" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 25-*bis 1* del decreto, cioè per **i reati contro l'industria ed il commercio;**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La parte speciale "M" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 24 -*ter* e 25 -*quater* del decreto, cioè per **i delitti di criminalità organizzata e per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinques* c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in Legge 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

La parte speciale "N" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'Art. 25 *duodocies* del decreto, cioè per **i reati in materia di immigrazione clandestina ovvero di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

- Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 22).

Il presente Modello trova applicazione con riferimento a tutte le attività aziendali a rischio di commissione di reati, poste in essere nella sede legale della società, nelle sedi distaccate e nei vari contesti in cui opera, oltre che per i reati previsti in altri provvedimenti normativi.